

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1367

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati FRANCESCHINI FRANCESCO, PERDONÀ,
ROMANATO, FABRIANI, SORGI, BADALONI MARIA, BUZZI**

Annunziata il 22 dicembre 1954

Ripartizione dei posti per i ruoli speciali transitori degli insegnanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, fissa, com'è noto, per ogni materia o gruppo di materie e per ciascun tipo di scuola, il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per il personale insegnante non di ruolo.

La determinazione dei contingenti, anche per tipi di scuola, nei casi di materie o di gruppi di materie insegnate in scuole di diverso tipo — ad esempio filosofia e storia nel liceo classico e scientifico e filosofia e pedagogia nell'istituto magistrale (classe di concorso V) o matematica e fisica nei medesimi istituti (classe di concorso IX) e così via — si è rivelata, in effetto, poco opportuna, perché non ha consentito di tener conto delle modifiche che si sono avute, prima dell'inizio delle nomine, nella costituzione dei corsi e delle classi in relazione all'andamento annuale delle iscrizioni.

Si è potuto così verificare che, per una determinata materia o gruppo di materie si è avuta una relativa sovrabbondanza di posti in un tipo di scuola e una carenza nell'altro, rendendo più difficili le operazioni di assegnazione delle sedi e aleatorie le accettazioni e successive assunzioni in servizio da parte degli interessati.

D'altra parte, essendosi dovuto provvedere, con appositi decreti ministeriali, per ciascun tipo di scuola e per ciascuna materia

o gruppo di materie nell'ambito dei singoli contingenti, a determinare l'elenco delle sedi, con l'indicazione, per ognuna di esse, del numero dei posti di ruolo speciale transitorio esistenti, alla data del 1° ottobre 1951 — data dalla quale decorrono gli effetti giuridici della iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti — e non potendo detto elenco essere suscettibile di variazioni, l'Amministrazione si è trovata, per altra via, ugualmente impedita ad accogliere i desiderata degli interessati che non sempre hanno trovato nelle sedi ad essi offerte la possibilità di una sistemazione.

A ciò va aggiunto che, per un notevole numero di materie — e precisamente per tutte quelle elencate nella tabella A annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405 — non esistendo le corrispondenti cattedre di ruolo ordinario, si sono avute maggiori difficoltà nella assegnazione delle sedi, non potendosi l'Amministrazione giovare di tali cattedre, che, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, possono essere, com'è noto, utilizzate, sempre che risultino vacanti e non siano richieste da professori di ruolo ordinario.

In ordine alle sopraddette materie per le quali non esistono corrispondenti cattedre di ruolo ordinario, più grave ancora diverrebbe la situazione, qualora non si trovasse il modo di conferire all'Amministrazione una certa libertà di movimento, poiché gli

insegnanti che hanno assunto servizio in una sede diversa da quella da loro richiesta, non potendo sperare nell'eventuale vacanza della corrispondente cattedra di ruolo ordinario esistente nella sede da essi desiderata, sarebbero condannati a rimanere sempre lontani da quest'ultima; dove, viceversa, i corsi e le classi che potrebbero far luogo al posto, verrebbero di fatto in via permanente affidate ad incaricati.

Per ovviare a siffatti inconvenienti e per rendere più rapida la sistemazione definitiva delle migliaia di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, parrebbe opportuno conferire appunto al Ministro per la pubblica istruzione la facoltà di provvedere, con propri

decreti, nell'ambito delle singole classi di concorso e fermo restando il contingente globale dei posti di ruolo speciale transitorio stabilito per ciascuna materia o gruppi di materie, ad una diversa distribuzione dei posti stessi, sempre che sia stato preventivamente accertato che abbiano a sussistere, nelle scuole od istituti presi in esame, ai fini degli spostamenti di cui sopra, le condizioni obiettive per la conservazione del posto nella nuova sede, condizioni indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

La nostra proposta di legge, tendendo a provvedere nel senso sopra specificato, viene incontro insieme ad una necessità della Scuola e ad un lamentato disagio degli insegnanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fermo restando il contingente dei posti stabilito per ciascuna materia o gruppo di materie dal prospetto A) della tabella A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1949, n. 405, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di procedere ad una diversa distribuzione dei posti stessi nell'ambito delle singole classi di concorso, le cui graduatorie, già rese esecutive e regolarmente pubblicate, sono state compilate in conformità ai criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, successivamente modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672.

Ai fini della nuova distribuzione dei posti di cui al comma precedente, dovrà preventivamente procedersi all'accertamento della sussistenza, nei singoli istituti e scuole, delle condizioni volute dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.